



La **Legge n°90 del 3 agosto 2013**, conversione in legge del **D.L. n°63 del 4 giugno 2013**, ha nuovamente riscritto il **comma 9 dell'articolo 5 del DPR 412/93** che regola il sistema di scarico dei prodotti della combustione, obbliga lo scarico sopra tetto e, in determinati casi, permette lo scarico diretto in facciata.

Queste le principali novità introdotte ed entrate in vigore lo scorso 31 agosto 2013:

- L'obbligo dello scarico a tetto viene esteso anche per le singole abitazioni, non solo per gli edifici con più unità immobiliari
- Lo scarico a parete è permesso in uno dei seguenti casi:
  - a) sostituzione di generatori di calore individuali installati prima del 31/08/2013 che risultano scaricare a parete o in canna collettiva ramificata;
  - b) presenza di norme di tutela degli edifici;
  - c) il progettista attesta ed assevera l'impossibilità tecnica di scaricare a tetto.
- In ogni caso, qualora si installi lo scarico a parete, è comunque obbligatorio installare un nuovo generatore di calore che abbia emissioni che appartengano alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502. Inoltre la posizione dei terminali deve rispettare la norma tecnica UNI 7129 ed eventuali regolamenti igienico-sanitari.
- Impone ai comuni di adeguare i propri regolamenti a queste disposizioni.

In sintesi, è possibile scaricare a parete se si sostituisce una caldaia che già scarica a parete o in canna ramificata, a patto di utilizzare una caldaia a condensazione o una caldaia convenzionale a tiraggio forzato in classe 4 o 5 di emissioni di NOx.